



REGIONE
PIEMONTE

3 AGO. 2004

Allegato "A" alla Deliberazione della Giunta Regionale n° 15-13349
In data 13/9/2004 relativa all'approvazione della Variante al P.r.g.c. vigente del
Comune di Rocchetta Tanaro

Elenco modificazioni introdotte "ex officio" ai sensi dell'11° comma dell'art. 15 della L.r.
5.12.1977 n° 56 e s.m.i..

1. NORMATIVA

Elaborato "Relazione" (geologica)

- Capitolo 14.2.1 pag. 38;

Al Capitolo 14.2.1., il titolo: "14.2.1.1. Classe III A1" è sostituito con il nuovo titolo e i paragrafi seguenti:

"14.2.1.1. Classe III A1 che comprende

Fascia di deflusso della Piena – Fascia A (art. 29 del P.A.I.)

1. Nella Fascia A il Piano persegue l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, e quindi favorire, ovunque possibile, l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra.

2. Nella Fascia A sono vietate:

- a) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni dei successivi articoli;
- b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, lett. l);
- c) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, lett. m);
- d) le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per una ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente; le Regioni provvederanno a disciplinare tale divieto nell'ambito degli interventi di trasformazione e gestione del suolo e del soprassuolo, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, ferme restando le disposizioni di cui al Capo VII del R.D. 25 luglio 1904, n. 523;
- e) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto;
- f) il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere.

Corso Bolzano, 44
10121 Torino
Tel. 011.4321430
Fax. 011.4324004

3. Sono per contro consentiti:

- a) i cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate;
- b) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- c) le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;
- d) i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 m³ annui;
- e) la realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione ubicate in golena, per il trasporto all'impianto di trasformazione, purché inserite in programmi individuati nell'ambito dei Piani di settore;
- f) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;
- g) il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia;
- h) il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per le loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave;
- i) il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art. 6, comma 1, let. m), del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;
- l) l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità valicato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo;
- m) l'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali.

4. Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l'Autorità idraulica preposta può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente nella Fascia A.

5. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

Fascia di Esondazione – Fascia B (art. 30 del P.A.I.)

1. Nella Fascia B il Piano persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali.

2. Nella Fascia B sono vietati:

- a) gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area idraulicamente equivalente;
- b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 29, comma 3, let. l);
- c) in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità



fondazioni dell'argine.

3. Sono per contro consentiti, oltre agli interventi di cui al precedente comma 3 dell'art. 29:

a) gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l'assetto di progetto dell'alveo derivante dalla delimitazione della fascia;

b) gli impianti di trattamento d'acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis;

c) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente;

d) l'accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il trattamento e/o stoccaggio degli effluenti zootecnici, ferme restando le disposizioni all'art. 38 del D.Lgs. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni;

e) il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis.

4. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

Aree Posizionate dietro la Fascia B di progetto e Fascia C

...

- Capitolo 14.2.1 pag. 39;

Al titolo: "14.2.1.2. Classe III A2..." dopo "- fasce di rispetto del reticolo idrografico secondario..." è stralciato l'ultimo comma e sostituito con i seguenti:

" Per le Frane Attive FA riportate nella Tav. G2 (comma 2 art. 9 del P.A.I.)

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L. 11 dicembre 2000, n. 365, nelle aree Fa sono esclusivamente consentiti:

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti alla lettera a) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- le opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi;
- le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee;
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente valicato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere.

Per le frane quiescenti (comprehensive di quelle non opportunamente classificate come stabilizzate) riportate nella tav. G2 (comma 3 art.9 del P.A.I.)

Nelle aree Fq, oltre agli interventi di cui al precedente comma 2, sono consentiti:

- gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo



come definiti alle lettere b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume;

- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico funzionale;
- gli interventi di ampliamento e ristrutturazione di edifici esistenti;
- la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue e l'ampliamento di quelli esistenti, previo studio di compatibilità dell'opera con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente; sono comunque escluse la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D. Lgs. 5 febbraio 1997, n.22. E' consentito l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi dello stesso D.Lgs. 22/1997 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 del D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo.

Per le aree inondabili del reticolato idrografico minore riportate nella tav. G2 (comma 5 art. 9 del P.A.I.)..

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L. 11 dicembre 2000, n. 365, nelle aree Ee sono esclusivamente consentiti:

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904;
- gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti;
- l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue;
- l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo.



Per quanto riguarda le restanti casistiche si propone di adottare quanto previsto per le frane quiescenti.

- Capitolo 14.2.2. pag. 40;

Dopo la frase "...verteranno sui seguenti aspetti:..." è inserito il seguente punto: *

" - Al fine di minimizzare improbabili ma comunque possibili effetti legati a fenomeni alluvionali legati all'asta del Tanaro, si consiglia, qualora possibile, di impostare i nuovi edifici su piloti".

- Capitolo 14.2.2. pag. 40;

Dopo la frase "...- obbligo di sopraelevazioni..." è aggiunto il capoverso che recita:

"...riducendo comunque il rilevato allo stretto indispensabile (ambito edificato connesso ad ogni singola nuova costruzione); la quota del piano di calpestio inferiore delle nuove costruzioni non potrà essere sopraelevata rigidamente sino alla quota delle acque raggiunta nell'evento del '94 in quanto in ambito fortemente antropizzato occorrerà tenere in debita considerazione i piani campagna a cui sono posti gli edifici contermini esistenti per non aggravare le attuali condizioni di rischio anche in funzione di problematiche legate a difficoltà di drenaggio del reticolato idrografico minore e allagamenti in genere. La quota di sopraelevazione dovrà essere quindi stabilita da appositi studi ed analisi finalizzati alla minimizzazione del rischio e verificati affinché non rechino danni a terzi; la quota del piano di calpestio inferiore dovrà essere fissata sulla base di uno studio critico supportato da una indagine geomorfologica particolareggiata con rilievi altimetrici; possibilmente tale studio andrà affrontato non a livello di singoli lotti ma globalmente".

- Capitolo sull'analisi delle Aree oggetto di Variante, pag. 2;

Al punto 2.1, il titolo dell'Area RN1 è integrato con la sigla dell'area" RN3"

- Capitolo sull'analisi delle Aree oggetto di Variante, pag. 4;

Al punto 2.2., nell'estratto cartografico della figura 4, è inserita la seguente nota: "L'analisi dell'area RNB2 (Località S.Emiliano) è da intendersi estesa all'intera ampiezza dell'area urbanistica fino alla strada S. Bernardo"

- Capitolo sull'analisi delle Aree oggetto di Variante, pag. 6;

Al punto 2.3 Area RC1 (loc. S.Emiliano) al comma "Ubicazione" è inserita la frase: "L'analisi dell'area è da intendersi comprensiva dello studio svolto nella prima stesura della relazione geologico tecnica (marzo 2002 approvata con d.c.c. n.7 del 14 marzo 2002) di cui si richiamano i contenuti riportati a pag. 10, punto 2.7."

Elaborato "Relazione Integrativa"

- Nella Scheda quantitativa dei dati urbani allegata alla Relazione Integrativa, il valore della C.I.R. di "3.161" abitanti è corretto in "3.134" abitanti.

Elaborato "Norme Tecniche di Attuazione"

- pag. 28, art.13, paragrafo 1)

Al 6 Comma dopo: "...immobili che il P.R.G. definisce di interesse storico - artistico..." è inserito il richiamo: "... , tutela architettonica e tutela di facciata..."

- pag.31 , art. 13 paragrafo 4) RC;

Al 5 comma, dopo : "...dovranno essere rispettati i seguenti parametri edilizi:" è aggiunto il parametro: " ♦ I.F. = 0,4 mc./mq."



- pag. 31, art. 13 paragrafo 5) RN;
Al 3 comma, dopo :“...dovranno essere rispettati i seguenti parametri edilizi:” è aggiunto il parametro:” ♦ I.T. = 0,4 mc./mq.”

- pag. 31, art. 13 paragrafo 4) RC- Aree di completamento;
Al termine del paragrafo è inserito un nuovo comma che recita:
“ L’attivazione degli interventi di nuova costruzione nei lotti liberi individuati in cartografia nelle Aree di completamento RC, è subordinata alla cessione delle aree a Servizi sociali di cui all’art.21 della L.R:56/77 s.m.i.”

- pag. 32, art. 13 paragrafo 5) RN – Aree di Nuovo Impianto;
Al termine del paragrafo è inserito un nuovo comma che recita:
“ L’attivazione degli interventi di nuova costruzione, con o senza S.U.E., nelle Aree di Nuovo Impianto RN, sono subordinati alla cessione delle aree a Servizi sociali di cui all’art.21 della L.R. 56/77 s.m.i.”

- pag. 31, art. 13, paragrafo 4) RC - Aree di completamento;
Al termine del paragrafo è riportata la prescrizione:“Per tutti i lotti compresi nelle aree RC2, RC3 e RC4 qualora possibile, al fine di minimizzare improbabili ma comunque possibili effetti legati a fenomeni alluvionali legati all’asta del Tanaro si consiglia di costruire i nuovi edifici su piloti.


Qualora non ritenuto possibile per vari aspetti, si concorda con la necessità di sopraelevare il p.c., riducendo comunque il rilevato allo stretto indispensabile (ambito edificato connesso ad ogni singolo nuovo edificio); la quota del piano di calpestio inferiore delle nuove costruzioni non potrà essere sopraelevata rigidamente sino alla quota delle acque raggiunta nell’evento del ’94 in quanto in ambito fortemente antropizzato occorrerà tenere in debita considerazione i piani campagna a cui sono posti gli edifici contermini esistenti per non aggravare le attuali condizioni di rischio anche in funzione di problematiche legate a difficoltà di drenaggio del reticolato idrografico minore e allagamenti in genere. La quota di sopraelevazione dovrà essere quindi stabilita da appositi studi ed analisi finalizzati alla minimizzazione del rischio e verificati affinché non rechino danni a terzi; la quota del piano di calpestio inferiore dovrà essere fissata sulla base di uno studio critico supportato da una indagine geomorfologica particolareggiata con rilievi altimetrici; possibilmente tale studio andrà affrontato non a livello di singoli lotti ma globalmente.

Per tutte le aree, ma in particolare per l’area RC2, qualora non si preveda l’edificazione su piloti, si ritiene necessario prevedere un apposito studio per la corretta regimazione e convogliamento delle acque considerando gli effetti che i nuovi rilevati possono arrecare e provvedendo alla realizzazione degli interventi necessari alla minimizzazione della problematica e alla successiva periodica manutenzione.

E’ fatto salvo il divieto di piani interrati e la necessità di realizzare gli impianti tecnologici, oltre il livello raggiunto dalle acque nell’evento ’94.”

- pag. 32, art. 13 paragrafo 5) RN – Aree di Nuovo Impianto;
Al termine del paragrafo è inserito un nuovo comma che recita:
“ L’attivazione degli interventi di nuova costruzione nelle Aree di Nuovo Impianto RN, sono subordinati, oltre alla cessione delle aree a Servizi secondo i disposti di legge, anche al reperimento e cessione di opportune aree di manovra e inversione di marcia collegate alla viabilità pubblica”

- pag. 32, art. 13 paragrafo 5) RN – Aree di Nuovo Impianto;
Al termine del paragrafo è inserito, il nuovo comma che recita: “L’attivazione del Piano Particolareggiato e/o degli interventi sull’ambito di intervento B dell’area di nuovo impianto



Residenziale **RN2** è subordinata, in caso di mancata acquisizione pubblica dei lotti gravati del vincolo "non aedificandi" di cui al 19° comma dell'art.25 della L.R.56/77 s.m.i., al preventivo trasferimento di detto vincolo su altri mappali localizzati in zona agricola, ovvero allo stralcio dei lotti agricoli "non aedificandi".

- pag. 62, art. 18, paragrafo 2) Aree di dissesto

L'intero articolato è stralcio e sostituito con il seguente: "Per le aree di dissesto e l'utilizzo della carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e della idoneità all'utilizzazione urbanistica occorre far riferimento al Capitolo 14 (pag.35 e seguenti) della Relazione Geologica approvata dal C.C. con delibera n°11 del 06/03/04"

- pag. 64, art. 18, paragrafo 4);

Nel titolo del paragrafo dopo la sigla VR è aggiunta la sigla "...VP..."

Nell'ultimo comma dopo "...eventualmente esistenti in aree VR..." è aggiunto: "...e VP..."

- pag. 68, art. 18 paragrafo 7) Altre fasce di rispetto;

Dopo "...e prevalgono su eventuali disposizioni in contrasto." è aggiunta la prescrizione: "Nelle fasce fluviali definite dal P.S.F.F., prevalgono sulla presente normativa le prescrizioni e limitazioni previste nel Titolo II delle N.t.A. del P.A.I."

- pag. 68, art. 18 paragrafo 7) Altre fasce di rispetto;

Al paragrafo "Corsi d'acqua " dopo "...di superficie utile non superiore a mq.150." è inserito il richiamo "...Per i corsi d'acqua dovranno essere garantite la fasce di rispetto definite dallo studio idrogeologico tra cui la Tav. G4 Carta Geoidrologica."

- pag. 69, art. 18, paragrafo 7;

Al Termine della pagina, il comma che disciplina le fasce di rispetto delle ferrovie è stralcio.

Elaborato "Schede di sintesi normativa"

- Sul frontespizio dell'Elaborato è inserita la seguente precisazione:

" Le presenti schede sono integrative e non sostitutive delle Norme di Attuazione a cui occorre far riferimento per le prescrizioni attuative."

- Nelle Schede relative al nucleo frazionale Sant'Emiliano;

Nelle note per prescrizioni speciali edilizie e urbanistiche relative alla zona RN2 è riportata la frase: "L'attivazione del Piano Particolareggiato e/o degli interventi nell'ambito di intervento B dell'area di nuovo impianto Residenziale **RN2** è subordinata al preventivo trasferimento del vincolo "non aedificandi" su altro mappale localizzato in zona agricola."

- Nelle Schede relative al nucleo frazionale Sant'Emiliano:

Nelle note per prescrizioni speciali edilizie e urbanistiche relative alla zona RN2 è riportata la frase: "L'attivazione delle aree nei due ambiti di intervento A e B è subordinata al mantenimento della prescritta fascia di rispetto dal rio che li attraversa così come definita dallo studio geologico e dalla Tav. G4 Carta Geoidrologica"

- Nelle Schede relative al Concentrico,

Nelle note per prescrizioni speciali edilizie e urbanistiche relative alle zone RC2, RC3, RC4 è riportata la prescrizione: "Per tutti i lotti compresi nelle aree RC2, RC3 e RC4 qualora possibile, al fine di minimizzare improbabili ma comunque possibili effetti legati a fenomeni alluvionali legati all'asta del Tanaro si consiglia di costruire i nuovi edifici su piloti."

Qualora non ritenuto possibile per vari aspetti, si concorda con la necessità di soprarelevare



p.c., riducendo comunque il rilevato allo stretto indispensabile (ambito edificato connesso ad ogni singolo nuovo edificio); la quota del piano di calpestio inferiore delle nuove costruzioni non potrà essere sopraelevata rigidamente sino alla quota delle acque raggiunta nell'evento del '94 in quanto in ambito fortemente antropizzato occorrerà tenere in debita considerazione i piani campagna a cui sono posti gli edifici contermini esistenti per non aggravare le attuali condizioni di rischio anche in funzione di problematiche legate a difficoltà di drenaggio del reticolato idrografico minore e allagamenti in genere. La quota di sopraelevazione dovrà essere quindi stabilita da appositi studi ed analisi finalizzati alla minimizzazione del rischio e verificati affinché non rechino danni a terzi; la quota del piano di calpestio inferiore dovrà essere fissata sulla base di uno studio critico supportato da una indagine geomorfologica particolareggiata con rilievi altimetrici; possibilmente tale studio andrà affrontato non a livello di singoli lotti ma globalmente.

Per tutte le aree, ma in particolare per l'area RC2, qualora non si preveda l'edificazione su piloti, si ritiene necessario prevedere un apposito studio per la corretta regimazione e convogliamento delle acque considerando gli effetti che i nuovi rilevati possono arrecare e provvedendo alla realizzazione degli interventi necessari alla minimizzazione della problematica e alla successiva periodica manutenzione.

E' fatto salvo il divieto di piani interrati e la necessità di realizzare gli impianti tecnologici, oltre il livello raggiunto dalle acque nell'evento '94."

2. CARTOGRAFIA

Nella Tav. G8 – Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica,

- I settori attualmente classificati in classe II indicati negli estratti cartografici allegati sono inseriti in classe IIIA2 così come è inserita la nuova frana quiescente indicata, puntualmente rappresentati negli allegati Modifiche cartografiche 1 e 2.

Nella legenda della Tav. P1

- All'inizio della legenda è inserita la frase "La rappresentazione delle classi di pericolosità geomorfologica sono integrate dalle indicazioni della Tav. G2 - Carta geomorfologico-Tecnica e dei dissesti e dalla Tav. G8 - Carta di sintesi della pericolosità e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica, puntualmente aggiornata dalle introduzioni ex officio, prevalendo in ogni caso le indicazioni più restrittive."
- All'inizio della legenda è inserita la frase "Le indicazioni degli studi idrogeologici sono integrati dalla trasposizione delle Fasce Fluviali così come rappresentate nelle tavole del P.S.F.F e richiamate nella Tav. G7."

Nelle legende delle tavole .P1; P2a; P2b; P3; P4; P6; P7;

- All'inizio delle legende, è inserita una frase che recita: "Nei casi di difformità nella rappresentazione grafica delle indicazioni urbanistiche prevalgono le indicazioni della tavola in scala di maggior dettaglio"

Le definizioni delle legende sono integrate e/o corrette secondo quanto di seguito evidenziato.

- Alla definizione: "Aree artigianali di nuovo insediamento" è riportata la sigla "PNA" anziché l'erronea e ripetuta sigla "PS".
- Nella definizione della Zona inedificabile di rispetto ambientale alla sigla: "VR" è aggiunta la sigla "VP";
- La definizione "VP Zona di vincolo paesaggistico" è sostituita con "VN Zona di Vincolo paesaggistico – Area del parco naturale di Rocchetta Tanaro"




- Alla definizione: "RC Zona di completamento" è aggiunta la frase: "...con edificazione nei lotti liberi delimitati dalla linea tratteggiata"


Nella legenda della Tav. G2 - Carta geomorfologico-Tecnica e dei dissesti,

- L'indicazione "FS10: Frane stabilizzate composite (FS)", è sostituita con "FQ10: Frane quiescenti composite (riattivabili)"

Il Responsabile
del Settore Territoriale Urbanistico
Area Provincia di Asti
Arch. Agostino NOVARA



Il Referente d'Area
della Direzione Regionale
Arch. Margherita BIANCO



Modifica Cartografica 1. COMUNE DI ROCCHETTA TANARO
Provincia di Asti
Variante al P.R.G.I. Pratica A40303

Modifiche alla Tav. G8. "Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'Idoneità all'utilizzazione urbanistica"



Modifica Cartografica 2. COMUNE DI ROCCHETTA TANARO
Provincia di Asti
Variante al P.R.G.I. Pratica A40303

Modifiche alla Tav. G8. "Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'Idoneità all'utilizzazione urbanistica"

